



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO TERMOLI

Servizio: Sicurezza della Navigazione e Portuale, Sezione: Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale

Telefono 0875/706484 –e-mail: cptermoli@mit.gov.it pec: cp-termoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 67 /2017

Argomento: interdizione specchio acqueo.

Località: Comune di Campomarino – località foce fiume Saccione;

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

- VISTA la concessione demaniale marittima n. 13/2000 rilasciata alla NOVAGRITER S.C. a R.L. (oggi in liquidazione coatta amministrativa), relativa alla presa a mare di una condotta per il prelievo di acqua di mare necessaria per alimentare l'impianto di itticoltura;
- VISTO il sopralluogo eseguito in data 31.01.2017 da personale dipendente, a seguito del quale risultava mancante la boa di segnalazione della condotta di prelievo di acqua di mare;
- VISTA la propria ordinanza n. 05/2017 del 13/02/2017;
- PRESO ATTO di quanto riferito con apposita relazione di servizio dal personale dipendente in data 23 Novembre 2017, relativamente alla mancanza della boa di segnalazione indicata nella predetta ordinanza n. 05/2017;
- RITENUTO necessario prescrivere norme che tutelino la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nella zona di mare interessata;
- VISTI gli artt. 17, 30, 68 ed 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Articolo 1.

(divieti)

Nel punto individuato dalle seguenti coordinate: Lat. 41° 55.867' N Long. 015° 07.693' E, è presente la presa a mare della condotta di alimentazione dell'impianto di itticoltura di cui sopra, tale presa a mare non è segnalata e costituisce pericolo per la navigazione. Nel raggio di 300 metri dal punto sopra indicato sono vietati la navigazione e lo svolgimento di ogni altra attività connessa con l'uso del mare, sia di superficie che subacquea.

Articolo 2.

(deroghe)

Sono esclusi dai divieti di cui all'art. 1 le unità navali militari dello Stato ed i mezzi di soccorso.

Articolo 3.

(punitivo/pubblicità)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di Legge.

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza n. 05/2017 emessa da questa Capitaneria di Porto in data 13/02/2017. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché opportunamente diffusa tramite gli organi d'informazione.

Termoli, lì 24/11/2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sirio FAE'

